MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 136 del 06/06/2023 – 06/07/2023** **Udienza pubblica del 06/06/2023**
Massima:	**Titolo** Enti locali - Comuni, Province e Città metropolitane - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Siciliana - Liberi consorzi comunali e Città metropolitane - Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2015 - Rinvio della data per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano - Proroga delle funzioni dei commissari straordinari - Violazione del principio di ragionevolezza, del carattere rappresentativo ed elettivo degli organi territoriali nonché del dovere di istituire la Città metropolitana - Illegittimità costituzionale. **Testo** E' dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 5 e 114, della Costituzione – l'art. 13, comma 43, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie). La disposizione impugnata, modificando la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane) e successive modificazioni, rinvia le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali, proroga il mandato dei commissari straordinari nominati dalla Regione che ne svolgono attualmente le funzioni e stabilisce, infine, il rinvio dell'elezione del sindaco metropolitano, dei Consigli metropolitani e della Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'art. 14, primo comma, lettera o), dello statuto speciale, il legislatore siciliano è tenuto a istituire i liberi Consorzi comunali (che, ai sensi dell'art. 15 del medesimo statuto, prendono il posto delle soppresse circoscrizioni provinciali e devono essere «dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria») e le città metropolitane (disciplina sostanzialmente coincidente con quella stabilita dalla legge 7 aprile 2014, n. 56), nel rispetto della loro natura di enti autonomi, garantita dagli articoli 5 e 114 della Costituzione, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali stabilite dal legislatore statale. Tratto essenziale e caratterizzante di tale autonomia è il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo e la Regione, attraverso numerosi rinvii e proroghe, ha, di fatto, impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, in spregio a quanto prescritto dai predetti articoli 5 e

	114 della Costituzione. Il rinvio previsto dalla disposizione impugnata si pone, altresì, in contrasto con il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3, della Costituzione, in quanto non menziona alcuna ragione del rinvio delle elezioni.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Art. 13, comma 43, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16. **Parametri costituzionali** Artt. 3, 5 e 114, della Costituzione; Art. 14, primo comma, lettera o), dello statuto della Regione Siciliana. **Altri parametri e norme interposte** Legge 7 aprile 2014, n. 56.

Per la stessa sentenza vedere anche nelle categorie ***Spettacolo*** ed ***Edilizia e Urbanistica***.

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto
Firmato Avv. Bologna